

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **Sistemi di gestione, nuovi standard di certificazione:** per Qualità ed Ambiente, introdotti principi innovativi di sostenibilità e gestione del rischio ■ Per Salute e Sicurezza, versione 2016 di ISO 45001
 - Integrazione della normativa e adozione di principi-base comuni per tutti gli standard ■ Tre anni di tempo dalla pubblicazione per l'adeguamento delle aziende
- **Scadenze principali**
- **Visite mediche al di fuori degli orari di lavoro,** da valutare reperibilità del lavoratore ed orari di servizio
- **Tutela dei terzi estranei presenti nei luoghi di lavoro,** pari a quella degli stessi lavoratori
- **Criteri per una completa valutazione dei rischi,** vanno comprese le attività marginali

N E W S

SISTEMI DI GESTIONE-VERSO LE NUOVE ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

In grande fermento il contesto normativo dei sistemi di gestione: nel corso del 2015 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) pubblicherà le revisioni di alcuni tra i più adottati e diffusi standard di certificazione, in particolare :

- della ISO 9001: 2015, Sistemi di gestione per la qualità, prevista per il prossimo settembre in sostituzione della vecchia ISO 9001: 2008;
- della ISO 14001:2015, Gestione ambientale, requisiti e guida per l'uso, al posto della precedente ISO 14001: 2004.

Entrambe rappresentano un importante passo in avanti: le norme sono state infatti riviste per renderle adattabili alle esigenze di business attuali e alle sfide ambientali del futuro.

Nel 2016 vedrà la luce anche il nuovo standard Sicurezza e Salute sul Lavoro, ovvero la

-ISO 45001, che sostituirà la OHSAS 18001: 2007.

Le definizioni e il testo di base utilizzati saranno gli stessi delle suddette normative in ambito Qualità ed Ambiente, per assicurarne la consistenza e l'integrazione. In tal modo, alla fine del 2016, gli



standard maggiormente in uso saranno armonizzati ed allineati con la medesima struttura di "alto livello" e lo stesso sistema comune di requisiti. Si arriverà così alla condivisione di importanti principi di gestione, alcuni dei quali già presenti nelle norme in vigore. Un'impostazione sicuramente rivoluzionaria, grazie alla quale vengono introdotte innovazioni significative, come l'ampia visione del concetto di rischio e di adozione preventiva, l'attenta analisi del contesto e delle parti interessate, un approccio sempre più orientato alle prestazioni e ai risultati e molto meno ai requisiti formali. Per adeguare il proprio Sistema di Gestione ai nuovi standard, le aziende certificate avranno tre anni di tempo a partire dalla pubblicazione. Potranno così programmare e pianificare le risorse necessarie all'ottenimento della nuova certificazione in tempi e modi adeguati.

SCADENZE PRINCIPALI

28/02/2015

⇒ **MERCI PERICOLOSE** – Termine ultimo per la predisposizione della relazione annuale da parte del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR, Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada)

12/03/2015

⇒ **SOLVENTI** -Presentazione agli Enti competenti del piano di gestione solventi (art. 275 D.Lgs. 152/06), sempre che nella specifica autorizzazione dell'azienda non siano contenute differenti indicazioni.

⇒ **FORMAZIONE SALUTE- SICUREZZA**
Entro questo termine occorre aver svolto la formazione base riguardo le attrezzature di lavoro o l'aggiornamento della formazione di quei lavoratori che, alla data del 12 marzo 2013, erano già incaricati dell'uso di tali attrezzature "speciali", come ad esempio i carrelli elevatori. A stabilirlo, è l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

31/03/2015

⇒ **GAS SERRA** –Gli impianti soggetti a Emission Trading, ovvero a scambio di quote di emissione di gas serra, devono comunicare al Comitato ed iscriversi nel registro telematico le emissioni verificate (D.Lgs. 30/2013).

⇒ **IMBALLAGGI** –Invio modello 6.5 CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per i soggetti che esportano imballaggi avvalendosi dell'esenzione dal pagamento del contributo.

30/04/2015

⇒ **SISTRI** –Pagamento del contributo annuale per il 2015

⇒ **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**
Pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte.

⇒ **RECUPERO RIFIUTI** –Versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

⇒ **EMISSIONI IMPIANTI** –Trasmissione dati per registro INES/E-PRTR per impianti le cui emissioni superino le soglie definite dalla normativa (Reg. CE 166/2006)

- Gli impianti soggetti ad Emission Trading devono restituire un numero di quote pari alle emissioni dell'anno precedente (D.Lgs. 30/2013)

⇒ **RIFIUTI** –Dichiarazione annuale rifiuti Modello Unico di Dichiarazione ambientale-MUD (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 dicembre 2014)

⇒ **NOMINA DELL'ENERGY MANAGER** – Comunicazione annuale del nominativo dell'Energy Manager per le aziende soggette a tale conferimento (legge 10/91)

⇒ **APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE** – I produttori di AEE già iscritti al Registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

31/05/2015

⇒ **GAS FLUORURATI** –Trasmissione della comunicazione annuale contenente informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati nell'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Libretto di impianto (Decreto del Presidente della Repubblica, 43/2012 art. 16)

FOCUS

INTERPELLO 6/10/2014-n° 18/2014-VISITE MEDICHE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI SERVIZIO: OCCORRE TENERE BEN PRESENTI GLI ORARI DI LAVORO E LA REPERIBILITA' DEI LAVORATORI

La Commissione per gli interPELLI del Ministero del Lavoro si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, ovvero se le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psico-fisica all'impiego debbano svolgersi in orario di servizio oppure se il Datore di Lavoro abbia la facoltà di inviare il lavoratore al controllo sanitario anche fuori dal normale orario della sua attività. Nella risposta viene inoltre considerato se il tempo necessario per compiere tale visita, nel caso in cui essa avvenga fuori dall'orario di servizio, debba essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

Va premesso che, data la particolarità del bene tutelato, le visite mediche non possono per nessun motivo venire omesse o trascurate dal soggetto obbligato e il lavoratore, da parte sua, non può esimersi dal sottoporvisi.

LA TUTELA DEI TERZI ESTRANEI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

Le norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori hanno come destinatari non soltanto questi ultimi, ovvero i soggetti deboli del rapporto di lavoro, ma anche chiunque si trovi ad essere legittimamente nel luogo di lavoro stesso o che ne sia coinvolto.

Quindi, ogni volta che siano addetti ad un'attività lavoratori o soggetti ad essi equiparati, chi ha obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà attivarsi per soddisfare i propri doveri, prescindendo dalla definizione di quanti si ritrovino ad essere esposti all'attività in questione.

Va rilevato a questo proposito come l'art. 590 del Codice Penale, lesioni personali colpose, al comma 3 si riferisca a fatti commessi con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni, non distinguendo pertanto l'applicazione ai soggetti che rivestono qualifica di lavoratori subordinati. Ciò che rileva è infatti l'esposizione al rischio di coloro che, dipendenti o non, si trovino lecitamente a frequentare un luogo

Inoltre, l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, ma risulta evidente come essa sia funzionale alla medesima attività; pertanto, il Datore di Lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che ne determinano la collocazione temporale al di fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo, va preso in considerazione quanto previsto espressamente dall' art. 15, comma 2, ovvero che " le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori". Valutati tutti questi aspetti, la Commissione reputa che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presenti gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Se, per giustificate esigenze lavorative, questi accertamenti vengono effettuati in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque ritenersi in servizio a tutti gli effetti durante il loro svolgimento, anche in considerazione della piena tutela della sua figura, garantita dall'ordinamento.

Il luogo di lavoro è quello in cui si esercita l'attività lavorativa, sul quale si esercita operosità di lavoro. Si pensi per esempio a qualcuno che percorre liberamente una strada sulla quale si trova un ponteggio privo di mantovana: egli è esposto al rischio di caduta materiale; o, ancora, alla gru a torre che prende a ruotare al di fuori dell'area di cantiere, sopra la strada adiacente all'area stessa di lavoro e legittimamente percorribile. L'integrità fisica dei soggetti estranei al luogo di lavoro è meritevole di tutela non meno di quella degli stessi lavoratori. Ne consegue che, se la causa di un infortunio è riconducibile alla mancata o inadeguata adozione di cautele prevenzionistiche, tale inosservanza sarà perseguibile a titolo di colpa specifica ex articolo 43 del Codice Penale e relativa circostanza aggravante di cui agli articoli 589 c.p., omicidio colposo, comma 2, o 590 c.p., comma 3, così come la perseguibilità d'ufficio, a prescindere dal ruolo assunto dal soggetto infortunatosi; ciò che rileva esclusivamente, semmai, è la sua legittima presenza nel luogo in quel momento, esulando dai caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da far ritenere interrotto il nesso di causalità tra il danno patito dal soggetto e la

violazione di regole cautelari che l'hanno provocato.

Si tratta di norma prevenzionistica del lavoro, che non si applica nei casi in cui il soggetto si trovi nel luogo abusivamente o per mera curiosità. A questo riguardo, è opportuno distinguere la circostanza in cui il Datore di Lavoro, o chi per esso, lasci senza custodia o in maniera inadeguatamente custodito un luogo di lavoro. Ad esempio, un cantiere da chiunque accessibile per via della carente o inadeguata recinzione volta ad evitare l'ingresso di terzi estranei. In tale frangente, la persona responsabile della

condotta omissiva dovrà rispondere dei danni eventualmente cagionati, poiché avrebbe dovuto comunque intervenire essendo il referente della capacità organizzativa dell'ambiente di lavoro a prescindere dalla presenza o meno di attività esistente in essere. Tale dovere non si limita, infatti, al periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva-qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori- e soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di pericolo, derivando da ciò colpa qualificabile quale grave negligenza ed imprudenza. (Cass. Pen., Sez. IV, 14817/2006).

PER UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI “ A TUTTO TONDO “

Nell'analisi di incidenti /infortuni/quasi incidenti accaduti presso organizzazioni da noi seguite, si è rilevata la necessità di prestare estrema attenzione a tutte quelle attività/processi “marginali “ come pulizie ,opere di manutenzione, ecc., dalle quali potrebbero originarsi eventi gravi, tenendo conto che in genere esse si svolgono prevalentemente in aree non direttamente collegate con l'attività lavorativa e quindi scarsamente vigilate.

Per ovviare al meglio a questi inconvenienti, è indispensabile:

*Aumentare il livello di analisi ed approfondimento della Valutazione dei Rischi, integrandola ed estendendola sempre a tutte le attività, anche a quelle apparentemente non coinvolte.

*Esaminare scrupolosamente tali attività, per vagliare la loro effettiva necessità, nonché il corretto e sicuro svolgimento delle stesse.

*Prestare la massima attenzione ad eventi “sentinella “già verificatisi e insistere sulla loro segnalazione.

*Indagare sulle cause di mancati incidenti per rintracciarle e rimuoverle.

*Sensibilizzare sempre più le persone all'approfondimento degli aspetti comportamentali delle loro azioni (giudizi e decisioni).

I TECNICI DI AESIS SONO A DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI NELL'ANALISI ACCURATA DI QUESTE ATTIVITA' E NELLA LORO GESTIONE

NOTIZIEFLASH - NOTIZIEFLASH

RISPARMIO ENERGETICO ED AGEVOLAZIONI FISCALI: ECCO LE MISURE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

L'articolo 1 comma 47 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n° 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha prorogato, con alcune modifiche, l'attuale sistema di incentivazione fiscale in materia di risparmio energetico. E' stato così deciso che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1,

comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n° 220, si applichino, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 e volte in particolare ad interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, così come meglio individuati dall'articolo 1 commi da 344 a 347 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296. Dal primo gennaio 2016, l'agevolazione sarà invece sostituita dalla detrazione del 36 per cento stabilita per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

SCALE PORTATILI E SGABELLI, NUOVA EDIZIONE INAIL

Il volume è uno strumento d'informazione riguardo il corretto utilizzo di scale e sgabelli destinati esclusivamente ad un uso privato all'interno delle abitazioni, per la salvaguardia dell'integrità fisica e della salute degli utenti

IL DECRETO PALCHI

Con il "Decreto del fare" (Legge 98/13 in vigore dal 21/08/2013) si era già provveduto alla modifica dell'articolo 88 del D.Lgs 81/08, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo IV-cantieri temporanei o mobili- si applicassero anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche, tenendo però conto delle particolari esigenze legate allo svolgimento di tali attività, che andavano individuate con Decreto successivo, da emanarsi entro il 31/12/2013. Il cosiddetto "Decreto Palchi" (Decreto Interministeriale), risale al 22 luglio '14 e se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n°183 dell' 8 agosto 2014. Articolato in due capi, il primo dedicato agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, il secondo alle manifestazioni fieristiche.

SICUREZZA ANTINCENDIO E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

In una nota del Ministero dell'Interno del 28/10/2014 viene valutato l'aggravio del rischio di incendio correlato all'installazione di un impianto fotovoltaico, con gli adempimenti da seguire relativamente ai risultati dell'analisi del rischio. Si sottolinea che:

-l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui all' art. 4, comma 6, del DPR 151/2011;

-le indicazioni della nota ministeriale n° 6334 del 4/05/2012 forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica comporti o meno aggravio del rischio;

-tale valutazione deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla nota di chiarimento ministeriale n° 1324 del 7/02/2012;

-le procedure da attuare in seguito alla suddetta analisi sono esplicitamente individuate nella citata nota di chiarimento; le considerazioni svolte si riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (in concorso o in alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica).



Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

CF e P.I. 02240381208

www.aesis.info